

*In Gazzetta le norme per l'esercizio della professione*

# Paletti ai vigilantes

## Contributi in regola e studi ad hoc

DI MARILISA BOMBI

**A**l nastro di partenza le regole tecniche e i principi per gli istituti di vigilanza, le guardie giurate e le attività investigative. Due i parametri: aver assolto gli obblighi contributivi e, per chi non ha svolto funzioni direttive in altro istituto, aver conseguito master di livello universitario che prevedano una stage presso analoghi istituti. Il provvedimento, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* di ieri (n 36 del 14/2/2011), è stato emanato in conseguenza della sentenza del 13 dicembre 2007 della Corte di giustizia delle comunità europee nella causa C 465/05 sull'ordinamento della sicurezza privata. Il giudice comunitario aveva stabilito che alcune norme del Tulp e del relativo regolamento di esecuzione erano in contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità che riguardano, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi. Inevitabile, quindi, adeguare l'ordinamento per scongiurare il procedimento di infrazione. Un

primo passo avanti, in questo senso, era stato già compiuto subito dopo il pronunciamento con l'approvazione delle modifiche al regolamento Tulp introdotte dal dpr 153/2008. In tal senso il novellato art. 257 del regolamento aveva demandato ad ulteriore decreto del ministro dell'interno di stabilire le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi previsti dall'articolo 134 del Tulp, ovvero le attività di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari nonché quelle preposte alle investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Il decreto del ministro dell'interno che peraltro tiene conto delle indicazioni fornite dall'Ente nazionale di unificazione impone che d'ora innanzi coloro i quali rientrano nella fattispecie disciplinata devono possedere i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. «I requisiti soggettivi e oggettivi introdotti dal decreto

sulla capacità tecnica favoriscono la qualificazione delle imprese e la qualità dei servizi di vigilanza privata», sottolinea Antonio Ancona, segretario generale dell'Assiv, l'associazione italiana vigilanza, aderente a Confindustria. «Di particolare importanza», continua Ancona, «è l'introduzione della definizione di obiettivi sensibili e speciali esigenze di sicurezza». Articolato il provvedimento che riunisce in otto articoli la disciplina complessiva ma rinvia agli allegati l'elencazione dei requisiti richiesti. Così l'allegato A comprende i requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza in attuazione dell'art. 257 del regolamento Tulp e, quindi, detta anche disposizioni circa la capacità economica-finanziaria e i criteri per la definizione delle tariffe. A sua volta, l'allegato B individua quali sono i requisiti professionali minimi del titolare della licenza, dell'istitutore e del direttore tecnico. Quali devono essere, invece, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo dell'istituto di vigilanza è specificato nell'allegato C.

